



# COMUNE DI LONATE CEPPINO

Provincia di Varese  
Piazza Diaz n. 12 – 21050 Lonate Ceppino  
Tel 0331/841288 – Fax 0331/843280  
(e mail: [comune.lonateceppino@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.lonateceppino@pec.regione.lombardia.it))

## ALIQUOTE NUOVA IMU 2020

Il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale). In particolare ha abrogato le disposizioni riguardanti la disciplina dell'I.M.U. (Imposta Municipale Propria) e della T.A.S.I. (Tassa sui Servizi Indivisibili) e ha istituito, con decorrenza 01.01.2020, la NUOVA I.M.U che trova la sua disciplina dal comma 739 al comma 783 dell'art. 1 della medesima Legge.

I presupposti d'imposta e i soggetti passivi rimangono per lo più quelli previsti dalla precedente normativa IMU (i proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie su immobili diversi da abitazione principale e pertinenze) ma la nuova disciplina ha introdotto alcune novità di rilievo:

- **I Fabbricati Rurali Strumentali e i Beni Merce** nell'anno 2019 erano esenti dal versamento dell'IMU. A partire dal 01.01.2020 sono soggetti a tassazione (commi 750 e 751 della L. 160/2019);
- **Area Fabbricabile Pertinenza del Fabbricato:** la nuova disposizione prevista dal comma 741, lett. a) dell'art. 1 della L.160/2019, stabilisce che si considera "parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente". La parte residuale di un'area oggetto di sfruttamento edificatorio può essere considerata pertinenza ai fini IMU solo nel caso in cui risulti accatastata unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta "graffatura". In questo caso il valore del fabbricato comprende anche quello dell'area pertinenziale. In caso contrario continua a considerarsi edificabile e come tale soggetta ad un'autonoma imposizione.
- **Pensionati iscritti AIRE:** La Legge di Bilancio 160/2019 non ha confermato l'esenzione IMU disciplinata dalla precedente normativa per i pensionati iscritti all'AIRE per i quali non è più prevista la possibilità di assimilare l'unità abitativa tenuta a disposizione in Italia ad abitazione principale. Quindi per gli AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta quali "altro fabbricato".
- **Immobili Turistici:** il Decreto Rilancio n. 34 del 13.05.2020 ha abrogato la prima rata dell'IMU per gli alberghi e le altre strutture ricettive quali residence e campeggi, agriturismi, ostelli, villaggi turistici, bed & breakfast, affittacamere ecc. a condizione che i proprietari delle suddette strutture siano anche i gestori delle stesse.

## ACCONTO 2020

Premesso che rimane confermata l'esenzione della Nuova IMU per abitazione principale e relative pertinenze, nonché la riduzione del 50% della base imponibile per i comodati gratuiti aventi le caratteristiche previste dalla Legge Finanziaria anno 2016, **il Decreto Rilancio non ha prorogato il termine di scadenza dell'acconto IMU anno 2020.**

I contribuenti dovranno versare l'acconto entro il 16 giugno 2020, data in cui le aliquote della Nuova IMU non saranno ancora state deliberate, pertanto, come peraltro previsto dal comma 762 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 in sede di prima applicazione della Nuova IMU, **la prima rata da corrispondere è pari alla 50% DELLA SOMMA DOVUTA APPLICANDO LE ALIQUOTE ANNO 2019 DELIBERATE PER IMU + TASI**, come da seguente tabella:

FABBRICATO	ALIQUOTA
Aliquota per abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per categoria)	<b>0,2 % con detrazione di € 2500 per abitazione principale</b>
Aliquota ordinaria di base (incluse aree edificabili)	<b>1 %</b>
Terreni agricoli	<b>0,76 %</b>
Fabbricati rurali strumentali	<b>0,1 %</b>
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – detti "Beni merce")	<b>0,1 %</b>
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio	<b>ESENTI</b>

permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quelle dipendenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 - comma 1 - del D.Lgs. 139/00, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;	<b>ESENTI</b>
---	---------------

Il versamento dell'acconto dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo del mod. F24.

Il Codice Ente del Comune di Lonate Ceppino è **E665**.

I Codici tributo da utilizzare nella compilazione del modello sono i seguenti:

Cod. 3912: IMU abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)

Cod. 3914: IMU terreni agricoli

Cod. 3916: IMU aree fabbricabili

Cod. 3918: IMU altri fabbricati

Cod. 3925: IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (STATO)

Cod. 3930: IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (INCREMENTO COMUNE)

L'imposta non è dovuta per importi annui inferiori a 12,00 Euro. Nel caso in cui l'imposta da versare in acconto sia inferiore a 12,00 Euro, il contribuente provvederà a versare l'intera imposta annua a saldo entro il 16.12.2020.

Sul sito del Comune [www.lonateceppino.eu](http://www.lonateceppino.eu), nell'area Tributi, è disponibile un calcolatore online per il calcolo del dovuto e la stampa dei modelli F24 di pagamento.

L'Ufficio Tributi del Comune di Lonate Ceppino è disponibile per chiarimenti alla email [ufficiotributi2@lonateceppino.com](mailto:ufficiotributi2@lonateceppino.com), e al telefono 0331/84.12.88 nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle 14.30 alle 18.30 (alla voce guida del centralino selezionare 9 e poi 24).

Lonate Ceppino, 28 Maggio 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Rag. Giacomina Arrighi